

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di maggio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.	2
Imposte sui redditi – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfettario.	19
IVA – Chiarimenti in merito alla data da indicare sulla fattura elettronica differita.	21
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, prevista dall’art. 21- <i>bis</i> del D.L. n. 78/2010, per il primo e secondo trimestre del 2019. Attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.	22
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019.	24
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016.	25
Fatturazione e scissione dei pagamenti - pubblicati gli elenchi 2020.	26



Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Con Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, sono state emanate disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (articolo 1)

L'art. 1 del Decreto in esame ha regolamentato la figura dell'accollo del debito d'imposta altrui prevista dall'art. 8, comma 2, della L. n. 212/2000 (cd Statuto del contribuente).

Il comma 1 del predetto articolo ha sancito che chiunque si accolla il debito di imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

A riguardo, il successivo comma 2 ha precisato che per il pagamento è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

Il comma 3 dell'art. 1 del Decreto esaminato ha, altresì, stabilito che i versamenti effettuati in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge e generano le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

In particolare, il successivo comma 4 ha disposto che con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

- a) all'accollante le sanzioni di cui all'art 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 471/1997, rispettivamente



- pari al 30 per cento del credito utilizzato in maniera superiore a quella spettante;
 - quantificate dal cento al duecento per cento dei crediti utilizzati ma inesistenti;
- b) all'accollato la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997, ovvero pari al 30 per cento di ogni importo non versato, recuperando altresì l'importo del debito d'imposta e degli interessi.

Nel medesimo comma viene, peraltro, stabilito che per l'imposta e i relativi interessi l'accollante è coobbligato in solido con l'accollato.

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione (articolo 2)

L'art. 2 del D.L. n. 124/2019 ha aggiunto all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, dopo il comma *2-ter*, i commi *2-quater*; *2-quinquies* e *2-sexies*.

In particolare, con il comma *2-quater* è stato disposto che, in deroga alla previsione secondo cui l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione (art. 8, comma 1, della L. n. 212/2000), per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma *15-bis*, del D.P.R. n. 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

Detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Con il successivo comma *2-quinquies* è stato disposto che per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma *15-bis*, del



D.P.R. n. 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA.

La predetta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Infine, il comma *2-sexies* ha previsto che, in caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto disposto dai precedenti commi *2-quater* e *2-quinquies*, il modello F24 è scartato.

Lo scarto, precisa la nuova disposizione normativa, è comunicato, mediante apposita ricevuta, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24.

Contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)

L'art. 3 del Decreto in commento ha inteso rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi.

In particolare, l'art. 3, comma 1, ha sostituito l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, ultimo periodo, che ora prevede che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Il successivo comma 2 dell'art. 3 citato ha apportato modificazioni all'art. 37, comma *49-bis*, del D.L. n. 223/2006 prevedendo l'obbligo



di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

- per tutti i soggetti (prima l’obbligo era previsto per i soli titolari di partita IVA) che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997;
- per tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta.

Il comma 3 dell’art. 3 in esame ha previsto che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il comma 4 ha disposto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Nell’ambito di tali procedure l’INPS e l’INAIL potranno inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

I successivi commi 5 e 6 dell’art. 3 del D.L. 124/2019 hanno introdotto una specifica disciplina sanzionatoria che l’Agenzia delle Entrate potrà applicare nel caso in cui individui il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

In particolare, con il comma 5 all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, dopo il comma 49-ter, è stato inserito il comma 49-quater in forza del quale se, a seguito dell’attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento per la compensazione si rivelano in tutto o in parte non utilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha



trasmesso la delega di pagamento:

- la mancata esecuzione della delega stessa;
- l'applicazione della sanzione di cui all'art. 15, comma 2-ter, del D. Lgs. 471/1997, pari a mille euro per ciascuna delega non eseguita.

La novella normativa esaminata ha, altresì, stabilito che il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate relativi a eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente.

L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'art. 15, comma 2-ter del D. Lgs. n. 471/1997 non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso contrario, l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Con il comma 6 dell'art. 3 del D.L. in commento, all'art. 15 del D. Lgs. n. 471/1997, dopo il comma 2-bis, è stato aggiunto il comma 2-ter che stabilisce che per ciascuna delega di pagamento non eseguita si applica la sanzione di euro 1.000.

Infine, il comma 8 dell'art. 3 esaminato ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera (art. 4)



Con l'art. 4 del D.L. n. 124/2019, dopo l'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 è stato inserito l'art. 17-*bis*, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera".

In particolare, il comma 1 della novellata disposizione normativa prevede che i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n.600/1973, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il comma 2 dell'art. 17-*bis* specifica che il suddetto obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle altre imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere e dei servizi affidati.

Il successivo comma 3 prevede che l'importo relativo alle ritenute dovute deve essere versato dall'impresa appaltatrice o dalle subappaltatrici su uno specifico conto corrente bancario o postale del committente, dallo stesso indicato, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza per il versamento stesso.

Il committente, che ha ricevuto le somme di cui sopra, esegue il versamento delle ritenute, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in luogo del soggetto che le ha trattenute, indicando sul modello di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Il successivo comma 5 indica le comunicazioni che le imprese



appaltatrici devono effettuare via posta elettronica al committente al fine di consentire allo stesso il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti sul conto dedicato.

Nel comma 7 è stabilito che le aziende appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, per il mancato versamento al committente della provvista e per l'omissione dei dati necessari al versamento.

Il successivo comma 8 precisa, invece, che i committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici nel limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al precedente comma 3; nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Il comma 9 dell'art. 17-*bis* in commento dispone che nel caso in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici non rispettino il termine previsto per trasmettere i dati e per disporre i bonifici o inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

In tali casi, ha precisato ancora la novella legislativa, fino a quando non sia stato eseguito il pagamento delle ritenute, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è sospeso.



Il successivo comma 10 impone ai committenti che hanno ricevuto i dati e le somme dalle imprese entro novanta giorni dalla scadenza di eseguire il versamento, eventualmente avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Con il comma 11 della novellata norma è sancito l'obbligo per il committente di comunicare alle imprese appaltatrici o affidatarie l'avvenuto pagamento delle ritenute; le imprese stesse dovranno segnalare l'eventuale inadempimento da parte del committente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Il successivo comma 12 individua le ipotesi in cui le imprese appaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando l'opzione al committente e allegando una certificazione del possesso dei seguenti requisiti:

- risultano in attività da almeno cinque anni ovvero hanno eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all'agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o per i quali non sono stati accordati provvedimenti di sospensione.

Infine, il comma 17 stabilisce che nell'ipotesi di mancato versamento, in tutto o in parte, alle scadenze prescritte delle ritenute dovute, è punito ai sensi dell'art. 10-*bis* del D. Lgs. n. 74/2000, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.

Lo stesso comma prevede, inoltre, che le esaminate disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.



Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 124, ha modificato l'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, inserendo dopo la lettera a-*quater*) la lettera a-*quinqies*).

La novellata norma prevede che il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-*quater*), effettuate per mezzo di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, mediante utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.

Ai sensi del successivo comma 4 del D.L. n. 124 in esame, la disposizione di cui sopra è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati (art. 9)

L'art. 9 del D.L. n. 124/2019 ha inserito all'art. 1 del D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006, dopo il comma 9, il comma 9-*bis*.

In particolare, la nuova disposizione normativa prevede che, nell'ambito degli acquisti intracomunitari di veicoli, viene verificata dall'Agenzia delle Entrate la sussistenza delle condizioni di esonero (mezzo di trasporto acquistato in regime del margine o acquistato come bene strumentale all'esercizio dell'impresa) dal versamento di cui al comma 9 del D.L. n. 262/2006, necessario ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura degli stessi autoveicoli.

Trust (art. 13)

Con l'art. 13 del D.L. n. 124/2019 sono state apportate modifiche al



D.P.R. n. 917/1986.

In particolare, il comma 1 dell'art. 13, lettera a), ha novellato la lettera *g-sexies* dell'art. 44, comma 1, del TUIR, sottoponendo ad imposizione i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata, anche qualora i soggetti percipienti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR.

La successiva lettera b) del comma 1 dell'art. 13, ha inserito nell'art. 45 del TUIR, dopo il comma *4-ter*, il comma *4-quater* che prevede come nel caso in cui, in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

Utilizzo dei files delle fatture elettroniche (art. 14)

L'art. 14 del D.L. n. 124/2019 ha aggiunto all'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, dopo il comma 5, i commi *5-bis* e *5-ter*.

In particolare, il comma *5-bis* prevede che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2001;
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il nuovo comma *5-ter* dispone che, in sede di attuazione delle previsioni di cui al comma *5-bis* innanzi esaminato, la Guardia di



Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria (art. 15)

L'art. 15, comma 1, del D.L. n. 124/2019 ha modificato l'art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, stabilendo, per i periodi di imposta 2019 e 2020 (prima era solo 2019), l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

Il successivo comma 2 dell'art. 15 del D.L. in commento ha modificato l'art. 2, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 127/2015 aggiungendo la previsione secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono all'obbligo di registrazione di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Semplificazioni fiscali (art. 16)

L'art. 16 del D.L. 124/2019 in esame ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n.127/2015.

La novellata norma prevede ora che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di



un programma di assistenza on line basato essenzialmente sulla disponibilità delle informazioni acquisite mediante le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, metta a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

L'art. 16 in commento ha, altresì, aggiunto dopo il comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 127/2015, il comma 1-*bis*; la predetta norma dispone che, a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

Con l'art. 17 del D.L. n. 124/2019 sono state apportate modifiche all'art. 12-*novies* del D.L. n. 34/2019 in materia di imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche.

In particolare, la novellata disposizione normativa prevede che nell'ipotesi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione amministrativa ridotta a un terzo, nonché degli interessi.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Modifiche all'utilizzo del contante (art. 18)

Con l'art. 18 del D.L. in commento sono state apportate modifiche al



D. Lgs. n. 231/2007 in materia di limitazioni all'uso del contante.
In particolare, l'art. 18 citato ha aggiunto all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 il comma 3-*bis* che prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera:

- a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per un valore complessivamente pari o superiore ad euro 2.000;
- a partire dal 1° gennaio 2022, per un valore pari o superiore ad euro 1.000.

La novella legislativa ha, altresì, fissato il minimo edittale della sanzione:

- in euro 2.000 per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- in euro 1.000 per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless (art. 19)

L'art. 19 del D.L. n. 124/2018 ha apportato modifiche all'art. 1 della L. n. 232/2016.

In particolare, l'art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. esaminato ha aggiunto all'art. 1, comma 540, della L. n. 232/2016 la previsione che i premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Con l'art. 19, comma 1, lettera b), è stato, invece, sostituito l'art. 1, comma 542, della L. n. 232/2016; la novellata disposizione, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei



consumatori, ha istituito premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sanzione lotteria degli scontrini (art. 20)

L'art 20, comma 1, del D.L. n. 124 in commento ha disposto che qualora l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Nel successivo comma 2 dell'art. 20 citato è stato, invece, precisato che, nel primo semestre di applicazione, la predetta sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all'art. 12, comma 1, della L. n. 413/1991.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

Con l'art. 21 del D.L. n. 124/2019 è stata aggiunta all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 (cd. codice dell'Amministrazione digitale) la disposizione secondo cui la piattaforma tecnologica, già prevista dal comma 2 dell'art. 5 citato per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)

L'art. 22, comma 1, del D.L. n. 124/2019 ha previsto il riconoscimento agli esercenti attività di impresa, arte o professione di



un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973.

Il successivo comma 2 dell'art. 22 in commento ha precisato che detto credito di imposta spetta alle seguenti condizioni:

- per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali dal 1° luglio 2020;
- nel caso in cui i ricavi e i compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a euro 400.000.

Il comma 4 dell'art. 22 ha stabilito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Lo stesso comma ha, altresì, precisato che il predetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 23)

L'art. 23 del D.L. n. 124/2019 ha apportato modifiche all'art. 15 del D.L. n. 179/2012.

In particolare il novellato comma 4-*quater*, prevede ora che, a partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo effettuato con una carta di pagamento, da parte di



un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria:

- pari a euro 30;
- aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Incentivi Conto Energia (art. 36)

L'art. 36, comma 1, del D.L. n. 124/2019 ha previsto che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388/2000 (c.d. "Tremonti ambiente"), il contribuente può avvalersi di quanto disposto dal successivo comma 2.

In particolare, il comma 2 dell'art. 36 esaminato ha stabilito che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione dei redditi, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente.

A tal fine, ha spiegato il successivo comma 3, i soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate le cui modalità e il cui contenuto saranno stabiliti con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

Nell'anzidetta comunicazione, ha precisato il comma 4 dell'art. 36 esaminato, il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi relativi al recupero delle agevolazioni (non spettanti in virtù dell'introdotta divieto di cumulo) e assume l'impegno di rinunciare ad essi.



I giudizi, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è però subordinata al perfezionamento della definizione, che si attua con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (art. 37)

L'art. 37 del D.L. n. 124 in commento ha fissato al 30 novembre 2019 la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019, prevista dall'art. 3, comma 2, lettera a) e b), 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 119/2018.

L'anzidetta disposizione normativa è finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di adesione alla c.d. "rottamazione *ter*" e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31 luglio 2019.

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38)

Con l'art. 38 del D.L. n. 124/2019 è stata istituita, a decorrere dal 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (c.d. IMPi), intendendo con ciò ogni struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della Navigazione.

La nuova disposizione normativa delinea un particolare criterio di determinazione dell'imposta (comma 2) calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede il ricorso ai valori contabili.

L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, di cui la quota di imposta riservata allo Stato è pari al 7,6 per mille, mentre è attribuita ai Comuni la restante imposta calcolata applicando l'aliquota



del 3 per mille.

L'art. 38 in commento ha altresì disposto (comma 5) che, limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà, nei termini innanzi indicati, all'attribuzione del gettito di spettanza comunale.

Quota versamenti in acconto (art. 58)

L'art. 58 del D.L. n. 124/2019 ha stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, per i soggetti che applicano gli ISA, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

L'anzidetta disposizione normativa ha, inoltre, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Entrata in vigore (art. 60)

Con l'art. 60 del D.L. esaminato è prevista la sua entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero a partire dal 27 ottobre 2019.

Imposte sui redditi – Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfettario.

In risposta ad una istanza di interpello, n. 398 del 28 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfettario.

In particolare, l'istante, un ingegnere che detiene il 40 per cento delle



quote di partecipazione in una società di ingegneria di cui è co-amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha chiesto se sussiste la causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d), della L. n.190/2014.

A riguardo, l'istante ha, altresì, precisato che:

- non possiede quote di partecipazione in altre società;
- il proprio reddito perviene esclusivamente da attività svolte nei confronti della società partecipata.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la C.M. n. 9/E del 10 aprile 2019, ha ricordato che la causa ostativa in esame sussiste allorquando gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni:

- controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata;
- dette società esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

L'Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che per verificare il requisito del controllo, si deve far riferimento a quanto disposto dall'articolo 2359 del Codice civile secondo cui sono considerate "controllate":

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.



Con riguardo alla correlazione tra le attività svolte dalla società controllata e dal soggetto controllante, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che la *ratio legis* sottesa alla predetta causa ostativa impone di valutare il legame tra le attività svolte in concreto dal contribuente e dalla società a prescindere dal codice ATECO dichiarato da entrambi.

Pertanto, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata che, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlati componenti negativi di reddito.

Sussistendo detta correlazione, pur non configurandosi alcun controllo di diritto sulla società, potrebbe però configurarsi la sussistenza di un controllo di fatto del socio sulla stessa società; circostanza questa che escluderebbe l'applicazione del regime forfetario.

Controllo di fatto che, ha chiarito ancora l'Agenzia delle Entrate, potrebbe sussistere nel caso in cui siano presenti rapporti economici tra l'istante e la società di cui è socio: come, ad esempio, nel caso in cui da un confronto tra il fatturato dell'istante e la totalità degli acquisti per servizi della società emerga che l'istante è l'unico o il principale fornitore della stessa.

IVA – Chiarimenti in merito alla data da indicare sulla fattura elettronica differita.

In risposta ad una istanza di interpello, n. 437 del 28 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla data da indicare nella fattura elettronica differita.

In particolare, l'istante ha rappresentato che emette per ciascun



cliente, nell'arco di un mese solare, due fatture differite, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 4, lettera a), del D.P.R n. 633/1972, ovvero:

- una prima fattura differita il giorno 15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni del mese, dettagliatamente documentate dai relativi DDT; fattura trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro dieci giorni dall'emissione;
- una seconda fattura differita con data dell'ultimo giorno del mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l'ultima cessione di beni, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi quindici giorni del mese, corredandola dei relativi DDT e trasmettendola allo SdI entro il 15 del mese successivo.

Fatte le dovute premesse, lo stesso ha chiesto se il comportamento seguito sia corretto.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è senz'altro possibile indicare convenzionalmente nel documento differito anche la data di fine mese, superando quanto affermato nella circolare 14/E del 17 giugno 2019, laddove era stato specificato che le fatture differite dovevano recare come data esclusivamente il giorno in cui era stata effettuata l'ultima operazione.

L'indicazione contenuta nella predetta Circolare, ha affermato l'Agenzia, rappresenta pertanto solo una possibilità e non un obbligo per il contribuente.

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, prevista dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, per il primo e secondo trimestre del 2019.



Attuazione dell'art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.

Con Provvedimento 29 ottobre 2019, n. prot. 736758/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono messe a disposizione nei confronti di specifici soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse e le operazioni transfrontaliere comunicate dagli stessi contribuenti con le "Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA".

In particolare, il Documento in rassegna ha disposto l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato, per il primo e secondo trimestre 2019, la "Comunicazione liquidazione periodiche IVA", ancorchè in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate.

Nel punto 1 del Provvedimento esaminato sono illustrate le informazioni rese disponibili ai contribuenti, ovvero:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS.

Nel successivo punto 2 vengono indicate le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elementi e le



informazioni di cui sopra, ovvero tramite l'invio dell'anzidetta comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti.

Nel punto 3 del Documento in commento vengono stabilite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Infine, nel punto 5 del Provvedimento in esame vengono segnalate le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

In particolare, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, beneficiando pertanto della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019.

Con Provvedimento 30 ottobre 2019, n. prot. 738239, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al 20 dicembre 2019 (prima era 31 ottobre 2019) la possibilità per gli operatori IVA, o gli intermediari dagli stessi delegati, di aderire espressamente al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".



L'anzidetta specifica funzionalità è stata resa disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e consente di consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore della fatturazione elettronica.

A riguardo si rammenta che, in caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i *file xml* delle fatture sono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016.

Con Provvedimento 31 ottobre 2019, n. prot. 739122/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria.

In particolare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016, con l'esaminato Provvedimento sono state definite le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria disciplinata dalla predetta disposizione normativa.

Nel punto 1 del Provvedimento in rassegna sono stati delineati gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della già menzionata lotteria.



A riguardo è stato precisato che entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura *web*, messa a disposizione nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, devono essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.

Peraltro, fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, non possono trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria in argomento.

Nel successivo punto 2 del Provvedimento sono state invece definite le caratteristiche del documento commerciale valido ai fini della lotteria e le modalità di trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici.

Fatturazione e scissione dei pagamenti - pubblicati gli elenchi 2020.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, nel mese di ottobre, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi per l'anno 2020, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972.

L'elenco non include le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione, per le quali è possibile fare riferimento all'elenco IPA, pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

